



COMUNE DI FIUME VENETO
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato dal Consiglio Comunale
in seduta del 18.09.2006
con Deliberazione n. 57

**MODIFICATO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO
PIAZZOLA ECOLOGICA" CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
DEL 18.12.2013.**

INDICE*

Titolo I – Classificazione rifiuti

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 RIFIUTI URBANI
- ART. 3 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 4 RIFIUTI PERICOLOSI

Titolo II – Rifiuti urbani ed assimilati

- ART. 5 FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 6 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 7 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI
- ART. 8 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 9 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 10 NORME RELATIVE AI CONTENITORI (Contenitori dati in comodato agli utenti e contraddistinti da codice a barre; scelta per lo smaltimento della frazione organica, del verde e delle ramaglie)
- ART. 11 NORME RELATIVE AI CONTENITORI (Contenitori stradali per la frazione umida, per il vetro e per altri rifiuti riciclabili o pericolosi)
- ART. 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 13 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 14 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 15 MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Titolo III – Pulizia e servizi ambientali

- ART. 16 SPAZZAMENTO
- ART. 17 CONTENITORI PORTA RIFIUTI
- ART. 18 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI
- ART. 19 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 20 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 21 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 22 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 23 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 24 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 25 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 26 POZZETTI STRADALI
- ART. 27 CAROGNE DI ANIMALI
- ART. 28 ANIMALI
- ART. 29 CAVE, CANTIERI E TERRENI AD USO AGRICOLO
- ART. 30 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 31 RIFIUTI INERTI

Titolo IV – Validità del regolamento, controlli e sanzioni

ART. 32 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 33 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ART. 34 CONTROLLI E VIGILANZA

ART. 35 SANZIONI

ART. 36 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Allegati

Allegato N.1 Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Allegato N.2 Diversificazione delle modalità di servizio di raccolta delle varie frazioni
oggetto di raccolta differenziata

Allegato N.3 Schema di un Isola Ecologica

Allegato N.4 Mappatura di tutti i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio comunale

Allegato N.5 Modulo per la scelta delle modalità per lo smaltimento della frazione organica

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ARTICOLO 1: **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Fiume Veneto, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 22/1997 e D.Lgs. 152/2006, e stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
 - h) la gestione della Piazzola Ecologica di Cimpello.

ARTICOLO 2: **RIFIUTI URBANI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani, rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani (in breve RU):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:

1. **FORSU** frazione organica degli RU, denominata anche **frazione umida**, composta da:
 - a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione,
 - a2. scarti dei mercati ortofrutticoli,
 - a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
2. **RUR** frazione recuperabile degli RU, in particolare:
 - b1. residui di carte e cartoni
 - b2. contenitori in vetro, plastica e metallo
 - b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
3. **RUP** rifiuti urbani pericolosi ed ex pericolosi (vedi definizione al successivo articolo 5) ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, oli minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. 476 del 20.11.1997, vengono inserite in questa categoria anche le pile.
4. **RUI** rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi multimateriale non riciclabili, ecc.).
5. **FSRU frazione secca** degli R.U., costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

ARTICOLO 3: **RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali, da raccogliersi separatamente:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i del D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivanti dalla attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
2. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, in attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quali - quantitativi previsti dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
3. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli

uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

ARTICOLO 4: **RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.

TITOLO II

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ARTICOLO 5:

FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 successive integrazioni e modifiche e la parte 4°, Titolo I del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli olii usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti d'imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
2. In applicazione del Piano di bacino per la gestione dei R.U., approvato con D.A.G. 19/1997, e come previsto dagli articoli 179, 180, 181 del D.Lgs. 152/2006, le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) Il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) L'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
 - d) L'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia;
3. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccogliibili, come meglio chiarito nella tabella riportata nell'allegato n°2 (diversificazione delle modalità di servizio di raccolta delle varie frazioni oggetto di raccolta differenziata).
4. Le associazioni di volontariato con sede nel territorio comunale e le parrocchie possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani non pericolosi, secondo gli usi e previo l'assenso del Comune. Le associazioni e le parrocchie, interessate, devono presentare apposita istanza specificando le frazioni di rifiuto che intendono raccogliere, le modalità di raccolta e smaltimento, e i mezzi di cui dispongono per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere, almeno 15 giorni prima della data prevista per la raccolta. Il Sindaco, verificate le modalità ed i mezzi, procederà al rilascio dell'eventuale assenso.
5. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio.
6. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ARTICOLO 6:

MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il servizio prevede le due seguenti modalità di svolgimento:
 1. Servizio “**ordinario**” reso alle abitazioni ed alle attività economiche con modesta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso lo svuotamento di appositi bidoni, consegnati in comodato gratuito agli utenti e contraddistinti da codice a barre, in tutto il territorio servito.
 2. Servizio “**su misura**” reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso appositi contenitori presso le singole aziende: la quantità dei contenitori , consegnati in comodato gratuito agli utenti e contraddistinti da codice a barre, verrà definita in base alla produttività specifica di rifiuti, come risultante dall'allegato n°1, e alla frequenza del servizio stabilita.
2. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito:
 - Per la **FORSU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA)** vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente:
 - a) **FORSU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

MODALITA' PER TUTTO IL TERRITORIO SERVITO gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in bio - contenitori posizionati dal Comune, di colore marrone, muniti di coperchio e chiave, di capacità pari a 240lt. Il rifiuto deve essere inserito nel bio - contenitore in sacchetti di polietilene preferibilmente semitrasparente.

La raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale (settimanale nel periodo da novembre ad aprile nelle zone periferiche).

La pulizia del bio- contenitore è a carico della Ditta gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto.

I bio - contenitori devono essere posizionati su suolo stradale ad una distanza non maggiore a 200m dagli utenti che hanno richiesto il servizio.

I bio – contenitori devono essere posti mediamente uno ogni 20 utenze.
 - b) **FORSU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORSU prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi.

Il compostaggio domestico mediante Cumulo, Concimaia e Buca può essere effettuato solo fuori dal centro abitato al fine di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di esalazioni moleste.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno

all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà e/o oltre il confine di proprietà, comunque con una distanza minima di 5,00m dal confine di proprietà.

La collocazione della struttura di compostaggio deve essere dichiarata nel modulo di adesione (Allegato 5) e qualora non sia possibile mantenere le distanze dal confine la posizione deve essere concordata ed approvata anche dal confinante che firma per presa visione.

Gli utenti intenzionati a fare il compostaggio domestico, ma che non ne hanno lo spazio o la disponibilità, sono autorizzati a conferire il FORSU presso un'altra utenza all'interno del territorio Comunale, presentando il nulla osta da parte del proprietario del compostaggio stesso (Allegato 5);

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata trasformazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) FORSU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno in dotazione bio – contenitori, da 240lt., per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.), posizionati sul fronte strada solo la sera antecedente il giorno di raccolta. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.

La raccolta viene effettuata due volte alla settimana durante tutto l'arco dell'anno.

Coloro che ricevono in dotazione i bio – contenitori, da 240lt., dovranno provvedere alla periodica pulizia degli stessi.

d) Raccolta dei residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, viene raccolta mediante servizio porta- a- porta con le seguenti modalità:

- raccolta porta a porta settimanale su tutto il territorio comunale (il servizio è in funzione nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali). Il materiale deve essere conferito negli appositi contenitori da 120 o 240 litri consegnati dal Comune e contrassegnati da un codice a barre, devono essere esposti sulla pubblica via la sera antecedente il giorno di raccolta senza alcun sacchetto. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all'interno della proprietà. La pulizia dei bidoni suddetti è a carico dell'utenza.

- Il materiale vegetale può essere anche conferito, a cura del produttore, presso la Piazzola Ecologica Comunale, durante gli orari d'apertura e secondo le modalità previste dal "Regolamento [Piazzola Ecologica](#)".

e) Residui della manutenzione delle AREE VERDI

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso la Piazzola Ecologica

Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

f) Residui vegetali CIMITERIALI

I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

g) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

3. FSRU - frazione secca

a) FSRU di produzione domestica.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in appositi bidoni gialli, contrassegnati dal codice a barre, consegnati dal comune di Fiume Veneto ad ogni utente, fronte strada davanti alla propria abitazione, non prima della sera precedente alla raccolta. Ai soli condomini che ne fanno richiesta verranno forniti vasi o cassonetti di adeguata capacità: essi devono essere posizionati fronte strada davanti al condominio non prima della sera precedente alla raccolta.

Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.

La pulizia dei bidoni, qualunque sia la dimensione, è di competenza dell'utenza.

La raccolta avviene settimanalmente durante tutto l'arco dell'anno in tutto il territorio servito.

Per facilitare gli utenti con produzione di grosse quantità di pannolini e pannoloni sono a disposizione, presso la Piazzola Ecologica, degli appositi contenitori, ad uso gratuito, per la loro raccolta.

b) FSRU di produzione non domestica.

Derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La raccolta avviene settimanalmente durante tutto l'arco dell'anno in tutto il territorio servito. La pulizia dei bidoni, qualunque sia la dimensione, è di competenza dell'utenza.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in appositi contenitori, consegnati dall'Amministrazione Comunale in comodato gratuito, contrassegnati da codice a barre che identifica ciascuna utenza, fronte strada davanti alla propria azienda, non prima della sera precedente alla raccolta. In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, cassonetti di adeguata capacità.

Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all'interno della proprietà

4. RUI - Rifiuti ingombranti.

I residenti sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, la Piazzola Ecologica Comunale.

I RU ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria,

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, secondo le modalità indicate nei successivi Titoli IV, V, VI.

ARTICOLO 7: **MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI**

1. RUR - Rifiuto riciclabile

1.1 Carta e cartoni, contenitori - imballaggi in plastica, metallo, legno e in più materiali accoppiati

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire il rifiuto, in appositi bidoni azzurri da 70lt., 120lt., 240lt. O 1100lt., contrassegnati dal codice a barre, consegnati dal comune di Fiume Veneto ad ogni utente, fronte strada davanti alla propria abitazione, o attività produttiva o commerciale non prima della sera precedente alla raccolta.

Ai soli condomini che ne fanno richiesta verranno forniti vasi o cassonetti di adeguata capacità: essi devono essere posizionati fronte strada davanti al condominio non prima della sera precedente alla raccolta.

Entro la giornata i contenitori svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.

La pulizia dei bidoni, qualunque sia la dimensione, è di competenza dell'utenza.

La raccolta avviene settimanalmente durante tutto l'arco dell'anno in tutto il territorio servito.

Per grosse quantità e volumi non compatibili, le utenze domestiche (residenti, commercianti, attività di servizi ed artigiani) possono conferire presso la Piazzola Ecologica di Cimpello.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire rifiuto riciclabile al servizio ordinario di raccolta del secco non riciclabile.

1.2 Contenitori in vetro

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire i contenitori in vetro all'interno degli appositi contenitori stradali (blu) predisposti dall'Amministrazione Comunale e distribuiti sul territorio e presso la Piazzola Ecologica.

A tutte le utenze è fatto divieto conferire i contenitori in vetro al servizio ordinario di raccolta del secco non riciclabile e/o multimateriale.

2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi ed ex pericolosi.

2.1. Pile

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale.

Le pile vengono raccolte anche presso la Piazzola Ecologica.

2.2. Farmaci

Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie, nelle sedi dell'Azienda Sanitaria e presso alcuni medici di base.

I farmaci vengono raccolti anche presso la Piazzola Ecologica.

2.3. Altri rifiuti pericolosi

Gli utenti che possiedono e devono smaltire i seguenti rifiuti:

- beni durevoli (frigoriferi e congelatori),
- lampade al neon, tubi catodici, lampadine,
- olio minerale di veicoli in generale,
- filtri olio motore, accumulatori al piombo,
- cartucce per stampanti e fotocopiatori,
- rifiuti T&F (tossici ed infiammabili) (consegnati in contenitori chiusi).

Devono provvedere al loro conferimento presso la Piazzola Ecologica, secondo le modalità previste ai Titoli IV, V, VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 8:

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
2. Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico- sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
6. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
7. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
8. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - Festività infrasettimanali;
 - Festività doppie;
 - 1 Maggio;
 - Festività triple.

ARTICOLO 9:

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La frazione secca, il multimateriale e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, negli appositi contenitori dati in dotazione ad ogni singolo utente o disposti lungo le pubbliche strade. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità, e debitamente segnalati.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori appositamente predisposti e dati in dotazione ad ogni singolo utente o disposti lungo le pubbliche strade, nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza sindacale. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso (chiuso a chiave se dotato di serratura).
3. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
4. Qualora vengano utilizzati contenitori stradali il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso, dopo l'introduzione dei rifiuti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l'utente deve provvedere a conferirli nel contenitore più vicino per la raccolta dello stesso tipo di rifiuto.
5. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
6. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale.
7. E' vietata ogni forma di cernita e di ravvistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le piazzole ecologiche e le discariche di smaltimento dei rifiuti controllate dai servizi comunali quando non espressamente disciplinate.
8. L'utente dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani è tenuto ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare, con il proprio comportamento, l'opera degli addetti a tali servizi.
9. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani, speciali ed industriali, con esclusione di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Rurale.
10. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, producendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

ARTICOLO 10:

NORME RELATIVE AI CONTENITORI (contenitori dati in comodato agli utenti e contraddistinti da codice a barre; scelta per lo smaltimento della frazione organica, del verde e delle ramaglie)

1. I contenitori per la raccolta del secco non riciclabile e del multimateriale, dati in comodato a tutti gli utenti del comune di Fiume Veneto, devono essere ritirati presso l'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Fiume Veneto al momento della richiesta di nuova residenza presso l'Ufficio Anagrafe qualora l'abitazione non sia già dotata degli appositi contenitori con il codice a barre intestato ad uno degli attuali residenti dell'abitazione stessa.

2. I nuovi utenti, al momento del ritiro del contenitore per il secco non riciclabile e del multimateriale, dovranno effettuare anche la scelta sullo smaltimento della frazione organica e del verde e ramaglie, su apposito modulo predisposto (allegato n°5), e ritirare gli eventuali contenitori e chiavi necessari.
3. Nel qual caso, i nuovi residenti non provvedano al ritiro del contenitore per il secco non riciclabile, del multimateriale ed alla compilazione del modulo (allegato n°5), come sopra indicato, l'Ufficio Tutela Ambientale provvederà ad inviare un invito, in RACCOMANDATA A.R., di presentarsi presso l'Ufficio per il ritiro, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, del bidone per il secco non riciclabile, del multimateriale e per la scelta dello smaltimento della frazione organica e del verde e ramaglie.
4. Nel qual caso, i nuovi residenti non provvedano al ritiro del contenitore per il secco non riciclabile, del multimateriale ed alla compilazione del modulo (allegato n°5), come previsto al comma 3, l'Ufficio Tutela Ambientale provvederà ad ordinare, mediante ordinanza del Responsabile dell'Area Ambiente il ritiro dei contenitori ed l'Ufficio Polizia Municipale provvederà all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 49;
5. Gli utenti che cambiano residenza all'interno del Comune di Fiume Veneto, devono presentarsi presso l'Ufficio Tutela Ambientale per comunicare la variazione e verificare la necessità o meno di sostituire la chiave per l'apertura dei bio – contenitori stradali e/o restituzione di alcuni bidoni dati in comodato.
6. Gli utenti che cambiano residenza, uscendo dal Comune di Fiume Veneto, devono provvedere alla restituzione dei contenitori, debitamente puliti, e chiavi dati in comodato, consegnandoli presso l'Ufficio Tutela Ambientale.
7. Gli utenti sono tenuti a curare la pulizia ed integrità dei bidoni dati in comodato e a curare l'integrità del codice a barre, e qualora lo stesso con l'uso venga cancellato e/o rovinato l'utente è tenuto a segnalarlo e richiedere la sostituzione del codice illeggibile e/o assente presso l'Ufficio Tutela Ambientale Comunale.

ARTICOLO 11:

NORME RELATIVE AI CONTENITORI (contenitori stradali per la frazione umida, per il vetro e per altri rifiuti riciclabili o pericolosi)

1. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Comune di Fiume Veneto come dall'allegato n°4 (mappatura di tutti i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Territorio Comunale, che dovrà essere aggiornata annualmente).
2. L'area interessata dal contenitore ove possibile deve essere delimitata, in zone di particolare pericolo e necessità, con segnaletica orizzontale di colore giallo a cura dell'Amministrazione Comunale. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico- sanitaria come previsto nel contratto con l'Azienda che effettua il servizio.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
7. Nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e il contenimento per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in funzione alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, di caso in caso valutati dall'Ufficio Tutela Ambientale e secondo le indicazioni dell'allegato n°3 (schema di una Isola Ecologica).
9. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.
10. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 12:

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore deve provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riciclabili e non riciclabili con mezzi adibiti alla raccolta nel Territorio Comunale di Fiume Veneto.
2. Il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riciclabili e non riciclabili, provvede alla pesata dei rifiuti al momento di inviarli al recupero o allo smaltimento.
3. Le pesate vengono effettuate sulla pesa del gestore, che ritira i rifiuti, da ogni automezzo.
4. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale annualmente.

ARTICOLO 13:

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, dati a nolo dall'ente gestore, installati all'interno dell'insediamento del conferitore ed esposti sulla pubblica via solo la sera precedente il servizio di raccolta.

2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero- riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 14:

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico- sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 15:

MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli impianti di conferimento devono essere comunicati annualmente, da parte del gestore di raccolta, trasporto e smaltimento, all'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

PULIZIA E SERVIZI AMBIENTALI

ARTICOLO 16: **SPAZZAMENTO**

1. I rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.
2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale e/o a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività ecc.).

ARTICOLO 17: **CONTENITORI PORTA RIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione Comunale provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 18: **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi (come previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale).

ARTICOLO 19: **PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità (come previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale). A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare il ristagno di acqua al fine di evitare inquinamenti e problemi igienico sanitari dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario.

ARTICOLO 20:

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
2. I concessionari, presenti al mercato settimanale del giovedì, sono tenuti a conferire la frazione organica del rifiuto prodotta in bio - contenitori posizionati dal Comune, di colore marrone, muniti di coperchio e chiave, di capacità pari a 240lt. Il rifiuto deve essere inserito nel bio - contenitore in sacchetti in polietilene semitrasparente.
3. I concessionari, presenti al mercato settimanale del giovedì, sono tenuti a conferire la frazione secca entro sacchi in plastica.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 21:

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 22:

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I responsabile e o gestori dei spettacoli viaggianti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tutela Ambientale, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate e le eventuali necessità di idonei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 23:

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tutela Ambientale, con un preavviso di otto giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate e le eventuali necessità di idonei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ARTICOLO 24:

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 25:

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base al D.P.R. 254 del 15.07.2003.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "**Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni**".
3. Le ossa dei defunti devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del D.P.R. 285/1990.
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del servizio di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui sopra.

ARTICOLO 26: **POZZETTI STRADALI**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
3. E' assolutamente vietato collegarsi alle caditoie di raccolta delle acque meteoriche con impianti fognari e reti meteoriche private.
4. L'Allacciamento alla rete fognaria comunale è condizionata dall'Autorizzazione rilasciata in base al D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 152/2006 ed il Regolamento Comunale.

ARTICOLO 27: **CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S.) n°6 "Friuli Occidentale" o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ARTICOLO 28: **ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

ARTICOLO 29: **CAVE, CANTIERI E TERRENI AD USO AGRICOLO**

1. I proprietari delle cave, dei cantieri e dei terreni ad uso agricolo in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave, cantieri e terreni ad uso agricolo, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 30:
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, in base alla Direttiva 2000/53/CE e il D.Lgs. 209/2003.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ARTICOLO 31:
RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso i centri di recupero dei rifiuti inerti previsti dal D.Lgs. 36 del 13.01.2003, e per piccole quantità presso la Piazzola Ecologica Comunale secondo le modalità previste ai Titoli IV, V e VI del presente Regolamento.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti in qualsiasi altro tipo di contenitori per la raccolta dei rifiuti.

TITOLO IV

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 32: **OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 [e s.m.i.](#), la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

ARTICOLO 33: **COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

1. In attuazione al disposto dell'articolo 104, comma 2), del D.P.R. 616/1977 e dell'articolo 197 del D.Lgs. 152/2006, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. 152/2006 successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.
3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico- sanitaria svolta dai competenti servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari, ai sensi della legislazione in materia.

ARTICOLO 34: **CONTROLLI E VIGILANZA**

1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ARTICOLO 35: **SANZIONI**

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs. 152/2006, si applicano le disposizioni di cui agli articoli del titolo 4°, Capo I, della Parte 4° di detto decreto, nonché quelle previste dall'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto con legge n°3 del 16.01.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 689/1981.
3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 1. per violazioni alle norme degli articoli 6 – 7: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
da EURO 25,00 a EURO 155,00;
 2. per violazioni alle norme degli articoli 6 - 7 conferimenti di rifiuti impropri:
 - a) rifiuti urbani o assimilati: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 - a) rifiuti urbani pericolosi: da EURO 105,00 a EURO 620,00
 - b) rifiuti speciali: da EURO 105,00 a EURO 620,00
 - c) rifiuti speciali pericolosi: da EURO 105,00 a EURO 620,00
 3. per violazioni alle norme degli articoli 6 - 7: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - a) da EURO 25,00 a EURO 155,00 (rifiuti non pericolosi e non ingombranti),
 - b) da EURO 105,00 a EURO 620,00 (tutti gli altri rifiuti).
 4. per violazioni alle norme dell'articolo 6, comma 2 lettera b): da EURO 25,00 a EURO 155,00
 5. per violazioni alle norme dell'articolo 10: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 6. per violazioni alle norme dell'articolo 11: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 7. per violazioni alle norme dell'articolo 20: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 8. per violazioni alle norme dell'articolo 21: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 9. per violazioni alle norme dell'articolo 22: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 10. per violazioni alle norme dell'articolo 23: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 11. per violazioni alle norme dell'articolo 24: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 12. per violazioni alle norme dell'articolo 26:
 - a) rifiuti urbani: da EURO 25,00 a EURO 155,00
 - b) rifiuti speciali: da EURO 105,00 a EURO 620,00
 - c) rifiuti speciali pericolosi: da EURO 105,00 a EURO 620,00
 13. per violazioni alle norme dell'articolo 28 e 29: da EURO 25,00 a EURO 155,00
5. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 36: **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata ed in particolare:

- il "Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°9 del 26.02.1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- il "Regolamento di gestione della Piazzola Ecologica" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°27 del 05.06.2003.